



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 18103 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “ Nuova disciplina in materia di tirocinio non curriculare”
Reg. Gen. n. 479

Ad iniziativa del consigliere Nicola Caputo

Depositata in data 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, **11.6 SET. 2013**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 10 settembre 2013

Alla Segreteria Generale del
Consiglio Regionale della Campania
SEDE

Prot n. 24/SP

Oggetto: Proposta di legge “Nuova disciplina in materia di tirocinio non curriculare”

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di tirocinio non curriculare”.

Cordialmente

Nicola Caputo

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 249

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0018103/A

Del: 12/09/2013 09 14 16
Da CR A.SERASS

10/9/13
Serv. Assemblee



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLA TURA

"Nuova disciplina in materia di tirocinio non curriculare"

Ad iniziativa del Consigliere
Nicola Caputo
(PD)

(Registro Generale N. 479)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente legge regionale si rende necessaria al fine di uniformare l'attuale disciplina regionale in materia di tirocini di cui alla legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14 "*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*", con il recente Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Linee guida in materia di tirocini*", stipulato in sede di Conferenza permanente, dove ciascun soggetto firmatario si è impegnato a recepire nel proprio ordinamento.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 479



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

L'applicazione della presente modifica non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Abrogazioni

È abrogato l'articolo 50 della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14 "Testo Unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Finalità

La Regione Campania riconosce il tirocinio non curriculare quale misura di politica attiva del lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale e finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, non costituendo però rapporto di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
Tirocini

1. I tirocini non curriculari si distinguono in:

- a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 18 mesi;
- b) tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati, disoccupati e ai lavoratori in mobilità,
- c) tirocini di orientamento e formazione o inserimento e/o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 e persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.

2. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio è determinata dalla natura e dagli obiettivi di apprendimento previsti dal progetto formativo; in ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi.
2. La durata massima del tirocinio può essere prorogata a dodici mesi se i destinatari sono:
 - a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
 - b) i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) , e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - d) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
 - e) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
 - f) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Modalità di attivazione

1. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, con sede in Regione Campania, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui all'articolo 4, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
2. Lo schema tipo della convenzione di cui al comma 1, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale contestualmente alla definizione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 13.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Indennità

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante una indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. L'importo mensile della indennità di cui al comma 1 è ritenuto congruo nella misura non inferiore a € 400, 00 (euro quattrocento/00).
3. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, non comportando, pertanto, la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Agevolazioni per i tirocini

La Regione può concedere contributi per la copertura parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
Disposizioni transitorie

Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il Regolamento relativo alla disciplina dei tirocini non curriculari di cui alla presente legge, definendo i soggetti promotori ed ospitanti; le modalità di attivazione ed attuazione del progetto formativo.